



DETERMINA 331 DEL 27/01/2026

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANÀ, FINANZIATI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.LLI CAVALLETTO S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI “OPERE DI CARPENTERIA METALLICA”, RICOMPRESE NELLA CATEGORIA OS6 (CUP I35B22000160006 - CIG 9567055789 – PBM 5411 - FASCICOLO 2022/6.4/70).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1130 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della Spianà, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2 - Infrastrutture Sociali Famiglie Comunità Terzo Settore, Misura 3, Investimento 3.1 - "Sport E Inclusione Sociale" - Cluster 1, concludente per l'importo complessivo di euro 4.450.000,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 21 marzo 2023 e successivo contratto, RM 89259 del 26 maggio 2023, prot. n. 221041, si è provveduto ad affidare l'appalto relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società PETAS Srl (mandataria) e Sint Roc Srl (mandante) per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 0,5%, di euro 3.687.401,60;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 833 del 27 agosto 2024 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dai professionisti incaricati dal predetto R.T.I., concludente per l'importo complessivo del quadro economico di euro 6.040.000,00 e, con successiva determinazione n. 3873 del 29 agosto 2024, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, sempre redatto dai suindicati professionisti, concludente con il medesimo importo complessivo e, in data 10 dicembre 2024, è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo concludente per l'importo di euro 4.043.359,09 per lavori e servizi in appalto, oltre I.V.A.;
- con propria determinazione n. 1089 del 18 marzo 2025 è stata approvata, per tutte le ragioni ivi esposte, la rettifica della tabella riportata all'art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto del progetto esecutivo approvato con determinazione n.

3873/2024;

Considerato che:

- con domanda del 22 dicembre 2025, prot. n. 471818, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società F.LLI CAVALLETTO S.R.L., con sede in Venezia, la realizzazione di "opere di carpenteria metallica", ricomprese nella categoria OS6, per l'importo complessivo di euro 124.141,65 oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;
- con successiva comunicazione in data 22 gennaio 2026 prot. 29061, l'appaltatore ha trasmesso l'allegato "elenco prezzi" al contratto di subappalto, da cui risulta che:
 - due delle lavorazioni oggetto di subappalto, identificate in detto allegato con i nr. 2/16 e 17/1, sono state offerte come migliorie in sede di gara, con costi interamente a carico dell'appaltatore e, pertanto, relativamente ad esse la stazione appaltante non provvederà in nessun caso, neppure nell'ipotesi dell'art. 105, comma 13, lett. b), al pagamento diretto del subappaltatore;
 - le restanti tre lavorazioni, identificate con i nr. 78, 86, 146, sono state indicate nel predetto Elenco prezzi per un importo complessivo di euro 100.075,93, mentre nel Computo metrico estimativo posto a base di gara sono previste per un importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di euro 52.650,85;

Rilevato, con riferimento alle lavorazioni oggetto di subappalto incluse nel Computo metrico estimativo di gara che:

- benché non si venga a determinare un rapporto diretto tra la stazione appaltante ed il subappaltatore, il rapporto di subappalto ha rilevanza anche per la stazione appaltante anche in vista di un eventuale pagamento diretto del subappaltatore qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 13 del suindicato art. 105;
- pertanto, tenuto conto della necessità di garantire il necessario collegamento con il contratto di appalto, previsto dalla citata disposizione normativa, l'autorizzazione al subappalto, nel caso di specie, non può che essere parametrata ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto;
- l'importo delle predette 3 lavorazioni verrà quindi determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel CSA, per un importo massimo, detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara, di euro 52.387,60; detto importo rileva sia ai fini della verifica del rispetto della quota di lavori subappaltabili

sia ai fini dell'eventuale pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;

Considerato, altresì, che:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto è previsto che l'appaltatore deve eseguire direttamente almeno il 50% dei lavori della categoria prevalente OG1, mentre i lavori delle restanti categorie sono subappaltabili al 100%;
- in sede d'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, le opere rientranti nelle categorie OG1 fino al 50%, le opere rientranti nelle categorie OS13, OS30, OS28, OS6, OS1 al 100%;
- nella fattispecie, la presente richiesta di subappalto, tenuto anche conto delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, rientra sia nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che nella quota di lavorazioni subappaltabili indicata dall'appaltatore in sede di gara;

Dato atto che:

- sono state espletate le verifiche di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e non sussistono motivi di esclusione ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo ed è stato verificato, altresì, il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta società F.LLI CAVALLETTO S.R.L.;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso della SOA rilasciata dalla società "ESNA-SOA", per i lavori della categoria OS6, Class. III-BIS, come risulta dall'attestazione n. 31328/16/00, con scadenza al 23 febbraio 2028 e, pertanto, non occorre l'acquisizione della c.d. patente a punti nei cantieri;
- dal Durc on line della F.LLI CAVALLETTO S.R.L., prot. INPS n. 47607779, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 26 gennaio 2026;
- la società subappaltatrice è iscritta, inoltre, nella "White List" della Prefettura di Venezia, con scadenza al 21 agosto 2026;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati con fondi PNRR NEXT GENERATION EU (MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1) - CLUSTER 1, ad affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società F.LLI CAVALLETTO S.R.L., con sede in Venezia, la realizzazione di "opere di carpenteria metallica", ricomprese nella categoria OS6, indicate nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;
2. di dare atto, come indicato nelle premesse del presente provvedimento, che, per quanto riguarda le lavorazioni oggetto del presente subappalto che sono state offerte come migliorie in sede di gara, con costi interamente a carico dell'appaltatore, la stazione appaltante non provvederà in nessun caso, neppure nell'ipotesi dell'art. 105, comma 13, lett. b), al pagamento diretto del subappaltatore;
3. di dare atto altresì, come indicato sempre nelle premesse, che l'importo delle restanti lavorazioni verrà determinato in sede di contabilizzazione dei lavori, secondo quanto previsto nel CSA, per un importo massimo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di euro 52.387,60, e che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, il Comune provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei limiti del predetto importo massimo di euro 52.387,60, oltre IVA;
4. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 105, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);



5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Firmato digitalmente da:
La Dirigente
CRISTINA FORMAGGIO